

COMUNE DI MOZZANICA
Provincia di Bergamo



BILANCIO DI PREVISIONE
2023- 2025

NOTA INTEGRATIVA

Premessa

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 del d.lgs. 118/2011) prevede, per gli enti che adottano la contabilità finanziaria potenziata, la stesura della nota integrativa al bilancio di previsione, ovvero una relazione esplicativa dei contenuti del bilancio.

Il sistema contabile armonizzato disciplinato dal D. lgs. 118/2011 e dal D.P.C.M. 28/12/2011 ha comportato una serie di innovazioni dal punto di vista finanziario e contabile nonché programmatico gestionale di cui le più importanti sono:

1. nuovi schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese;
2. previsione delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di riferimento;
3. diverse attribuzioni in termini di variazioni di bilancio; quelle relative alla cassa e alle spese di personale per modifica delle assegnazioni interne ai Servizi diventano di competenza della Giunta;
4. nuovi principi contabili, tra i quali quello della competenza finanziaria potenziata che comporta, tra l'altro, la costituzione obbligatoria secondo specifiche regole del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE, ex Fondo Svalutazione Crediti) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV);
5. previsione di nuovi piani dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economico-patrimoniale;
6. nuovo Documento Unico di Programmazione DUP in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica.

Tutte le predette innovazioni sono contenute nei nuovi principi contabili consultabili sul sito appositamente predisposto dalla Ragioneria Generale dello Stato.

Tra gli allegati da predisporre è stata inserita la “nota integrativa”, un documento con il quale si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio.

La nota integrativa ha la funzione di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso.

La nota integrativa al bilancio di previsione di cui alla lettera, presenta almeno i seguenti contenuti:

1. i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
2. L'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
3. L'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
4. L'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
5. Nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
6. L'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
7. Gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;

8. L'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
9. L'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
10. Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

Criteria di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, gli accantonamenti per le spese potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità

La formulazione delle previsioni è stata effettuata, per ciò che concerne la spesa, tenendo conto delle spese sostenute in passato, delle spese obbligatorie, di quelle consolidate e di quelle derivanti da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti. Analogamente, per la parte entrata, l'osservazione delle risultanze degli esercizi precedenti è stata alla base delle previsioni ovviamente tenendo conto delle possibili variazioni e di quelle causate con la manovra di bilancio. In generale sono stati applicati tutti i principi derivanti dalla partecipazione alla nuova contabilità.

Tra le spese potenziali rientrano le spese derivanti da contenzioso ed in generale quelle derivanti da rischi di restituzione somme ottenute a seguito di procedimenti giudiziari per i quali non si è ancora concluso il giudizio, il fondo spese per indennità di fine mandato del Sindaco ed il fondo per i rinnovi contrattuali.

FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' (FCDE)

Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità

L'allegato n. 2/4 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" richiamato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 così come modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, in particolare al punto 3.3 e all'esempio n. 5 in appendice, disciplina l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio.

A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti.

Il periodo storico preso in considerazione è il quinquennio 2017/2021.

Per quanto riguarda la tipologia del credito oggetto di accantonamento, la norma (allegato A/2 del D.lgs. 126/14, punto 3.3) lascia libera scelta all'ente di individuare le poste di entrata oggetto di difficile esazione, prevedendo che non siano soggette a svalutazione le poste relative a:

- Trasferimenti da altre P.A.;
- Entrate assistite da fideiussione;
- Entrate tributarie che possono essere ancora accertate per cassa.

Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto un'economia di bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità nel triennio 2021-2023 dovrà essere conteggiato nella misura del 100% del dovuto. Prudenzialmente, alla luce delle difficoltà economiche generate dalla emergenza sanitaria in atto, l'importo è stato leggermente aumentato.

La determinazione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è stata preceduta da una dettagliata e puntuale analisi delle partite creditorie dell'Ente, che ha fatto sì che venissero individuate ulteriori tipologie di entrate in relazione alle quali non si è ritenuto di provvedere all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Si è pertanto provveduto a:

1. Individuare le poste di entrata stanziata che possono dare luogo alla formazione di crediti dubbia e difficile esazione.

Considerate le suddette esclusioni, è stata individuata esclusivamente, quale risorsa d'incerta riscossione, la Tariffa Rifiuti (TARI) (entrata tributaria non accertata per cassa)

2. calcolare, per l'entrata di cui al punto 1) la media tra incassi in c/competenza ed accertamenti degli ultimi cinque esercizi.

Tutti i dati sono stati tratti dai rendiconti e sono stati aggiornati sulla base delle effettive riscossioni.

Per le entrate che negli esercizi precedenti all'adozione del nuovo ordinamento contabile erano state accertate per cassa, il fondo crediti è stato determinato sulla base di dati extra-contabili.

La media è stata calcolata secondo le seguenti modalità:

- Media semplice applicata al rapporto tra incassi di competenza ed i relativi accertamenti, considerando tra gli incassi anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo in conto residui dell'anno precedente

$$\frac{\text{Incassi di competenza eserc. X} + \text{incassi competenza eserc. X+1 in c/ residui eserc. X}}{\text{Accertamenti eserc. X}}$$

In tale fattispecie è stato necessario slittare il quinquennio di riferimento per il calcolo della media, indietro di un anno (in applicazione alle istruzioni contenute nell'allegato n. 4/2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" richiamato dall'art. 3 del D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, in particolare nell'esempio n. 5 "Determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità")

3. determinare l'importo dell'accantonamento annuale del Fondo da iscrivere in bilancio.

La *dimensione iniziale* del fondo, determinata in sede di bilancio di previsione, è data dalla somma della componente accantonata con l'ultimo rendiconto (avanzo già vincolato per il finanziamento dei crediti di dubbia esigibilità) integrata da un'ulteriore quota stanziata con l'attuale bilancio, non soggetta poi ad impegno di spesa (risparmio forzoso). Si tratta, pertanto, di coprire con adeguate risorse sia l'ammontare dei vecchi crediti in sofferenza (residui attivi di rendiconto o comunque riferibili ad esercizi precedenti) che i nuovi crediti in corso di formazione (previsioni di entrata del nuovo bilancio).

La *dimensione definitiva* del fondo sarà calcolata solo a rendiconto, una volta disponibili i conteggi finali, e comporterà il congelamento di una quota dell'avanzo di pari importo (quota accantonata dell'avanzo). Nella sostanza, si andrà a costituire uno specifico stanziamento di spesa assimilabile ad un fondo rischi con una tecnica che non consente di spendere la quota di avanzo corrispondente all'entità del fondo così costituito.

Venendo all'attuale bilancio, al fine di favorire la formazione di una quota di avanzo adeguata a tale scopo si è provveduto ad iscrivere tra le uscite una posta non soggetta ad impegno, creando così una componente positiva nel futuro calcolo del risultato di amministrazione (risparmio forzoso). In questo modo, l'eventuale formazione di nuovi residui attivi di dubbia esigibilità (accertamenti dell'esercizio in corso) non produrrà effetti distorsivi sugli equilibri finanziari oppure, in ogni caso, tenderà ad attenuarli.

La tabella evidenzia le modalità di calcolo applicata alla sola Tassa sui Rifiuti (TARI):

Periodo	importo accertato di competenza	Incassi co+re	% riscosso (incassi/accertamenti)	% Media Riscosso	% Non riscosso
	(A)	(B)	C=B/A	D=C/5	E = 100-D
2017	€ 375.000,00	€ 368.568,54	98,28	94,24	5,76
2018	€ 385.058,00	€ 366.524,60	95,19		
2019	€ 384.706,57	€ 349.749,01	90,91		
2020	€ 383.972,00	€ 359.399,34	93,60		
2021	€ 385.626,72	€ 359.402,00	93,20		
	€ 1.862.095,00	€ 1.732.454,10	471,18		

RIEPILOGO TRIENNIO				
Previsione		Quota fondo	Quota a Bilancio	
			Quota annua minima	Importo stanziato
2023	€ 420.000,00	€ 24.204,73	€ 24.204,73	€ 30.000,00
2024	€ 440.000,00	€ 25.357,34	€ 25.357,34	€ 30.000,00
2025	€ 450.000,00	€ 25.933,64	€ 25.933,64	€ 30.000,00

ALTRI ACCANTONAMENTI/FONDI ISCRITTI A BILANCIO

1. Fondo rischi

Ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 smi - punto 5.2 lettera h) - in presenza di contenzioso con significativa probabilità di soccombenza è necessario che l'Ente costituisca un apposito "Fondo Rischi".

Le somme stanziate a tale Fondo non utilizzate, costituiscono a fine esercizio economie che confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione (risparmio forzoso).

Tale fondo non è stato costituito in quanto non vi sono allo stato attuale cause in corso.

2. Fondo a copertura perdite Società Partecipate

Ai sensi della Legge 27/12/2013 n. 147 – Legge di Stabilità 2014, art. 1, commi 550 e seguenti, nel caso in cui le Società partecipate, ivi comprese le Aziende Speciale e le Istituzioni, presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione.

Per il triennio 2023-2025 non è stato necessario accantonare alcuna cifra in quanto le società partecipate dall'ente non presentano saldi negativi.

3. Fondo per indennità di fine mandato del Sindaco

In applicazione del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All.4/2 al D.Lgs. 118/2011 e smi - punto 5.2 lettera i) è stato altresì costituito apposito "Accantonamento trattamento di fine mandato del Sindaco" per un importo di € 2.689,19 che, in quanto fondo, non sarà possibile impegnare ma che, determinando un'economia di bilancio, confluirà nel risultato di amministrazione.

A questo accantonamento si aggiungerà la quota di avanzo vincolato derivante dagli impegni assunti nell'esercizio precedente per l'indennità di fine mandato del Sindaco che, in base ai nuovi principi, dovranno essere eliminati in sede di riaccertamento ordinario e confluiranno nella quota vincolata dell'avanzo.

4. Fondo accantonamento rinnovi contrattuali

È stato accantonato un fondo per i rinnovi contrattuali dei dipendenti pubblici pari ad € 2.800,00 per ciascun anno del triennio.

5. Fondo garanzia debiti commerciali

La legge di bilancio 2019 (legge 145/2018) all'art. 1, commi da 858 a 870, ha introdotto l'obbligo per le amministrazioni pubbliche che non rispettano determinati parametri, di accantonare in bilancio, in un apposito fondo di garanzia per i debiti commerciali (FGDC), delle risorse non spendibili che a fine esercizio confluiscono in avanzo libero.

L'obbligo di accantonamento al fondo di garanzia dei debiti commerciali scatta allorché l'ente locale non rispetti almeno una delle seguenti condizioni:

a) non aver ridotto lo stock di debito scaduto e non pagato alla fine dell'esercizio precedente (es. 2021) di almeno il 10% rispetto a quello rilevato nel penultimo esercizio precedente (2020);
b) registrare un indicatore di ritardo relativo ai tempi medi di pagamento relativo all'esercizio precedente positivo (superiore a zero);

c) non aver comunicato i pagamenti delle fatture alla PCC, non aver pubblicato su amministrazione trasparente i dati del debito scaduto e non aver comunicato alla PCC lo stock di debito scaduto.

Entro il 28 febbraio le amministrazioni che non rispettano i parametri previsti dalla legge 145/2018 devono accantonare le somme al fondo di garanzia dei debiti commerciali.

Rispetto a tale accantonamento l'ente, per l'anno 2022, è risultato in regola con gli obblighi inerenti i pagamenti, per cui non ha dovuto effettuare alcun accantonamento, come risulta dalla deliberazione della Giunta comunale n. 19 del 26.02.2022.

Entro il 28 febbraio 2023 sarà effettuata una nuova ricognizione del debito risultante alla PCC al 31 dicembre 2022 e verrà effettuata una verifica del rispetto dei parametri previsti.

Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente.

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;

b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;

c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione;

d) derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da:

1. l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3);

2. gli accantonamenti a fronte dei residui passivi perenti (solo per le regioni, fino al loro smaltimento);

3. gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi).

La proposta di bilancio 2023-2025 viene presentata prima dell'approvazione del Rendiconto di gestione 2022 e con gestione ancora in corso; al momento non si dispone del dato dell'avanzo di amministrazione del 2022 accertato ai sensi di legge ma solo in una determinazione presunta;

L'equilibrio complessivo della gestione 2023-2025 è stato pertanto conseguito senza applicare il risultato di amministrazione.

Al risultato del tutto provvisorio sono stati applicati i vincoli derivanti anche dalla precedente gestione.

Si riporta la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione:

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2022:

+	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2022	1.136.162,47
+	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2022	185.184,95
+	Entrate già accertate nell'esercizio 2022	4.949.507,90
-	Uscite già impegnate nell'esercizio 2022	5.141.692,62
-	Riduzione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2022	8.724,07
+	Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2022	26.516,24
+	Riduzione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2022	13.335,12
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2022 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2023	1.160.289,99
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2022	262.490,64
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2022	475.791,47
-	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2022	0,00
+	Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2022	0,00
+	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2022	12.000,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2022	0,00
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2022	958.989,16

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2022:

Parte accantonata

Fondo crediti di dubbia esigibilità	193.000,00
Fondo tfm sindaco	7.483,16
Fondo anticipazione liquidità	0,00
Altri accantonamenti - arretrati contrattuali	18.361,94
B) Totale parte accantonata	218.845,10

Parte vincolata

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	147.835,50
Vincoli derivanti da trasferimenti	16.396,59
Altri vincoli spec.	14.070,56
C) Totale parte vincolata	178.302,65

Parte destinata agli investimenti

D) Totale destinata agli investimenti **957,39**

E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) **560.884,02**

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019:

Utilizzo quota vincolata

Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Utilizzo altri vincoli	0,00
Totale utilizzo avanzo di amministrazione	0,00

Fondo pluriennale vincolato

Il FPV è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è stata accertata l'entrata.

Secondo il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all'originario finanziamento può essere ripartito pro-quota in più esercizi, attraverso l'impiego del

cosiddetto "Fondo Pluriennale Vincolato". Il FPV ha proprio lo scopo di fare convivere l'imputazione della spesa secondo questo principio (competenza potenziata) con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose, e questo a partire dalla nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine. Questa tecnica contabile consente di evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi di esito incerto e d'incerta collocazione temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali. La normativa in materia contabile estende l'impiego della tecnica del fondo pluriennale anche a casistiche diverse da quelle connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente previste dalla legge.

Per entrare più nel dettaglio: nella parte spesa, la quota di impegni esigibili nell'esercizio restano imputati alle normali poste di spese, mentre il FPV /U accoglie la quota di impegni che si prevede non si tradurranno in debito esigibile nell'esercizio di riferimento, in quanto imputabile agli esercizi futuri. L'importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica, è stato poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte dell'originario impegno rinviata al futuro. Viene così ad essere mantenuto in tutti gli anni del bilancio il pareggio tra l'entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in entrata) e la spesa complessiva dell'intervento previsto (somma dell'impegno imputato nell'esercizio di competenza e della parte rinviata al futuro, quest'ultima, collocata nelle poste riconducibili al fondo pluriennale di uscita). Il valore complessivo del fondo pluriennale al 31/12 di ciascun esercizio è dato dalla somma delle voci di spesa relative a procedimenti sorti in esercizi precedenti (componenti pregresse del FPV/U) e dalle previsioni di uscita riconducibili al bilancio in corso (componente nuova del FPV/U).

In fase di predisposizione del bilancio, il FPV non è stato quantificato in quanto tutti gli interventi di parte capitale, come da cronoprogrammi approvati fino alla data odierna, saranno conclusi entro l'anno. Per la parte corrente verrà definito in sede di riaccertamento ordinario.

Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con il ricorso al debito e con le risorse disponibili

Nell'ambito del nuovo documento di programmazione finanziaria non sono previsti interventi finanziati con ricorso all'indebitamento.

Per il dettaglio della programmazione degli investimenti affrontati con altre risorse disponibili e altri finanziamenti si rinvia all'apposita sezione del Documento unico di programmazione.

Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti

Il Comune di Mozzanica non ha rilasciato alcuna garanzia.

Oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata

L'Ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o comunque contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA E PIANO NAZIONALE COMPLEMENTARE

A seguito della decisione di esecuzione del Consiglio UE – ECOFIN del 13 luglio 2021, recante l'approvazione della Valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia, in data 31 luglio 2021, è entrata in vigore la legge n.108/2021, di conversione del decreto-legge n.77/2021, che ha individuato le misure di applicazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Successivamente, il Ministero dell'economia delle finanze ha emanato, in data 6 agosto 2021 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.229 del 24 settembre 2021), il Decreto Ministeriale con il quale sono state assegnate le risorse finanziarie previste per l'attuazione dei singoli interventi del PNRR alle Amministrazioni titolari individuate nella Tabella A.(allegata al decreto stesso).

Con tale provvedimento è stata affidata al Ministero dell'interno la «Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni». In tale missione del PNRR sono confluiti i contributi per "le piccole opere" previsti dai commi 29 e ss. L.160/2019 per le annualità dal 2020 al 2024.

La Ragioneria Generale dello Stato ha elaborato il Manuale delle procedure finanziarie degli interventi PNRR, allegato alla Circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 26 in data 29 luglio 2022, disponendo che *"Al fine di garantire la perimetrazione prevista dall'art. 9 del decreto-legge n. 77/2021, gli enti territoriali, in contabilità finanziaria, accendono appositi capitoli all'interno del piano esecutivo di gestione o del bilancio finanziario gestionale al fine di garantire l'individuazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento specifico e integrano la descrizione dei capitoli con l'indicazione della missione, componente, investimento e CUP. Gli enti che sono beneficiari di risorse PNRR per più opere finanziate con il medesimo decreto devono prevedere un distinto capitolo per ogni progetto.*

Nel bilancio 2023 sono, pertanto, stati inseriti i capitoli di bilancio relativi ai finanziamenti ed alle correlate spese relativi a diversi bandi pubblicati dal Ministero per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale cui l'ente ha partecipato e che vengono di seguito elencati, identificati dai rispettivi CUP:

- Misura 1.4.4 del PNRR "Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale - SPID CIE", è stato assegnato al Comune di Mozzanica l'importo di € 14.000 finanziato dall'Unione Europea – NEXT GENERATION EU;
- Misura 1.4.3 del PNRR "Adozione APP IO", è stato assegnato al Comune di Mozzanica l'importo di € 12.150 finanziato dall'Unione Europea – NEXT GENERATION EU;
- Misura 1.1.1.2 del PNRR "Abilitazione al Cloud per le PA locali", è stato assegnato al Comune di Mozzanica l'importo di € 77.897 finanziato dall'Unione Europea – NEXT GENERATION EU;
- Misura 1.4.3 del PNRR "Adozione piattaforma PagoPA", è stato assegnato al Comune di Mozzanica l'importo di € 16.389 finanziato dall'Unione Europea – NEXT GENERATION EU.

Per quanto concerne i contributi per "le piccole opere" relativi agli anni 2023 e 2024, previsti dai commi 29 e ss. L.160/2019, e le correlate spese, sono stati inseriti i capitoli di bilancio relativi ai finanziamenti:

- Riqualficazione energetica dei minialloggi, con i Fondi PNRR –Missione2–ComponenteC4 – investimento 2.2 per l'importo di € 50.000,00 per l'anno 2023
- Riqualficazione energetica del Municipio ed in particolare la sostituzione degli infissi, con i Fondi PNRR Missione 2–Componente C4 – investimento 2.2 per l'importo di € 50.000,00 per l'anno 2024;

Elenco delle società possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale

L'Ente detiene le seguenti partecipazioni:

Ragione sociale	Sito web della società	%Partecipazione		Oggetto
		Diretta Indiretta		
ANITA Srl	www.anita.bg.it	4,13		Erogazione di servizi pubblici locali -
ASCOPIAVE	www.grupposcopiave.it		0,126	Distribuzione gas naturale
CO.GE.I.DE. Spa	www.cogeide.it	11,68		Gestione servizi pubblici locali - ciclo idrico
S.A.B.B. Spa	www.sabb.it	0,56		Gestione servizi ambientali
G.ECO Srl	www.gecoservizi.eu		0,14	Gestione raccolta, recupero, trasporto e smaltimento di tutti i generi di rifiuti
ECO INERTI Srl	www.ecoinertitreviglio.it		0,274	Stoccaggio e trasformazione di rifiuti inerti
UNIACQUE Spa	www.uniacque.bg.it	0,38		Gestione servizio idrico integrato
INGEGNERIE TOSCANE	www.ingegnerietoscane.net		0,004	
ECO ENERGIA BB Srl		10		Sviluppo e realizzazione impianti di energia rinnovabile
RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA - Azienda speciale	www.risorsasociale.it	4,19		Erogazione servizi sociali, assistenziali educativi, sociosanitari e servizi alla persona

Con deliberazione n. 45 del 21.12.2022 il Consiglio Comunale ha approvato la Revisione ordinaria delle partecipazioni possedute, ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. 19.08.2016 n. 175, ed ha deliberato il mantenimento di tutte le società partecipate dal Comune di Mozzanica.

I bilanci delle società partecipate sono disponibili all'indirizzo internet:

https://trasparenza.apkappa.it/mozzanica/index.php?option=com_attachments&task=download&id=1918.

Mozzanica, 4.02.2023

Il Responsabile del servizio finanziario
F.to Ambrosini Giuseppina